



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

STAFF COMANDANTE/CAPO AREA

U.O. studi e fondi extracomunali

Tel. 091 – 6954267

p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 5575 /REGINT /2018

Palermo, 05.06.2018

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

Circolare n. ¹⁴7/2018
Informativa

All'U.O. Coordinamento Strategico
LORO SEDE

Materia	Polizia Stradale
Oggetto	Dotazione di estintori portatili su autobus. <i>Circolare n.300/A/2436/18/113/31 del 23 marzo 2018 del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</i>

In risposta a numerosi quesiti in materia la circolare n.300/A/2436/18/113/31 del 23 marzo 2018 ha definito in modo uniforme la tematica della dotazione degli estintori portatili su autobus e scuolabus.

Il D.M. 18 aprile 1977 riguardante "Caratteristiche costruttive degli autobus", nonché le varie prescrizioni di sicurezza, stabilisce che gli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri autoveicoli per il trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente, durante la circolazione, devono essere dotati di estintori portatili approvati e riconosciuti idonei all'impiego in locali chiusi da parte del Ministero dell'Interno.

Il suddetto D.M., in funzione delle conoscenze del tempo e dei posti disponibili, prevede l'obbligo di dotare i suddetti veicoli di diverse tipologie di estintori, in particolare:

- per gli autobus con meno di 30 posti, almeno un estintore con schiuma da 5 kg., oppure uno a neve carbonica da 2 kg;
- per gli autobus con più di 30 posti almeno un estintore a schiuma da 5kg. oppure due a neve carbonica da 2 kg.

Sempre il D.M. 18 aprile 1977, consente di sostituire gli estintori di cui sopra con altri di efficienza equivalente, senza fornire una tabella di equivalenza. Sul tema è intervenuta la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco che a tal proposito ha precisato:

- gli estintori con schiuma da 5 litri possono essere considerati equivalenti ad estintori ad acqua omologati con carica nominale non inferiore a 6 litri (vi rientrano anche quelli a schiuma);
- gli estintori a neve carbonica da 2 kg possono essere considerati equivalenti ad estintori ad anidrite carbonica (CO₂), omologati con carica nominale non inferiore a 2 kg.

Per effetto del D.M. 07.01.2005 recante "norme tecniche e procedurali per la classificazione e l'omologazione di estintori portatili di incendio", la prassi e il mercato hanno ritenuto che i predetti estintori potessero essere sostituiti da estintori a polvere di pari capacità estinguente.

Va detto che in relazione agli estintori che utilizzano quale agente estinguente la polvere, pur escludendo rischi di tossicità, è evidente che l'eventuale loro impiego all'interno di uno spazio ristretto qual è l'abitacolo dell'autobus in cui possono essere presenti numerose persone, a causa della dispersione di polveri sottili può provocare effetti irritanti per gli occhi e per le mucose, specie per le persone anziane e per i bambini.



Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto che la previsione d'impiego degli estintori è costituita dall'attacco di un principio di incendio nell'abitacolo di un veicolo adibito al trasporto di persone sono da ritenersi **non idonei gli estintori che utilizzano, quale agente estinguente la polvere.**

Pertanto si è reso necessario provvedere ad una **graduale sostituzione sugli autobus e scuolabus in circolazione degli estintori a polvere con quelli ad acqua** (compresi quelli a schiuma) o a neve carbonica.

Nella consapevolezza che l'operazione di sostituzione degli estintori richiede tempo la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ritiene che la sostituzione degli estintori possa essere effettuata secondo le seguenti disposizioni:

- **I veicoli nuovi**, immatricolati per la prima volta a fa data dal **16 aprile 2018** dovranno essere dotati in ogni caso di estintori ad acqua (compresi quelli a schiuma);
- **I veicoli immatricolati in precedenza**, dovranno essere dotati dei predetti dispositivi antincendio, sostituendo quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della prima revisione del dispositivo che imponga la sostituzione dell'agente estinguente dell'estintore presente a bordo e, comunque, entro 3 anni dalla data del 23 marzo 2018.

In ogni caso il personale di bordo degli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri autoveicoli per il trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente ancora datati di estintore a polvere dovrà in ogni caso essere edotto che detti dispositivi devono essere utilizzati solo dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri.

E' appena il caso di ricordare che gli estintori a bordo di tali veicoli, durante la circolazione, devono essere in perfetta efficienza, sottoposti a sorveglianza ed a controlli periodici, prevedendo sanzioni non solo per la loro mancanza ma anche per l'inefficienza o omessa revisione periodica. Gli estintori devono essere alloggiati in adeguate nicchie o in opportuna sedi in modo che non si muovano durante la marcia.

La violazione relativa alla circolazione di un veicolo senza estintore o con estintore inefficiente o inidoneo è riconducibile alla violazione dell'art. 72 del C.d.S.

Art.72,c.13 C.d.S.: Veicolo senza i prescritti dispositivi di equipaggiamento

p.m.r	5gg	60 gg	Limiti edittali	Punti	Sanz. Acc.
€ 85,00	€ 59,50	€ 169,00	€ 85,00-338,00	NO	NO

Art.72,c.13 C.d.S.: Veicolo con dispositivi di equipaggiamento non conformi

p.m.r	5gg	60 gg	Limiti edittali	Punti	Sanz. Acc.
€ 85,00	€ 59,50	€ 169,00	€ 85,00-338,00	NO	NO

La mancata o omessa manutenzione degli estintori è riconducibile anche alle sanzioni previste D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 c.d. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza su Lavoro, in particolare:

- 1) all'art.43, comma 1, lettera e-bis, che prevede la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20);
- 2) all'art.46 (prevenzione incendi) che prevede l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20.



IL COMANDANTE
Dott. G. Marchese